

## 9. Agevolazioni fiscali

---

### 9.1. Agevolazioni fiscali per interventi di eliminazione di barriere architettoniche

La legge 13/89 (art.9) prevede contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti. Tali contributi possono essere concessi al singolo portatore di handicap o al condominio.

E' importante rilevare che la legge 62/89, (che integra la legge 13/89), ha introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone disabili.

Il contributo è concesso in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta e varia a seconda dell'incremento della stessa. (art.9 comma 2).

I contributi sono cumulabili con altri eventualmente concessi al singolo o al condominio, al centro o istituto residenziale.

*Come richiedere il contributo (L. 13/89 art. 8 e 11)*

Le domande per i contributi debbono essere presentate entro il primo marzo di ciascun anno.

Alla domanda deve essere allegato:

- ⇒ certificato medico, in carta libera, attestante l'handicap;
- ⇒ dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'ubicazione della propria abitazione o sede del centro o istituto, nonché le difficoltà di accesso .

A completamento dell'informazione, segnaliamo che le seguenti Regioni hanno deliberato contributi e facilitazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le regioni di cui siamo a conoscenza che erogano contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono le seguenti:

- ⇒ Abruzzo
- ⇒ Calabria
- ⇒ Campania
- ⇒ Emilia Romagna
- ⇒ Lazio
- ⇒ Liguria
- ⇒ Marche
- ⇒ Sardegna
- ⇒ Trentino Alto Adige
- ⇒ Valle d'Aosta
- ⇒ Veneto

Ci sembra superfluo annotare che prima di progettare o di intraprendere lavori di abbattimento delle barriere si rende necessaria una verifica presso gli assessorati competenti per capire le disponibilità di bilancio e le modalità burocratiche per accedere ai contributi.

## **9.2. Agevolazioni fiscali per l'acquisto e/o l'adattamento dell'auto**

I disabili con deficit motorio permanente, sensoriale (non vedenti e sordomuti) e psichico o mentale, che acquistano e/o fanno fare l'adattamento del veicolo alla loro disabilità, possono usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle leggi specifiche (riduzione aliquota IVA, detrazione IRPEF, esenzione bollo circolazione, esenzione imposta di trascrizione al PRA) (collegato fiscale, art. 54, comma 3, della Legge finanziaria 2001 n. 388/2000 - circolare n. 46/ dell'11 maggio 2001 del Ministero delle Finanze).

### *Le agevolazioni*

Il disabile, o il familiare di cui è fiscalmente a carico, se acquista un veicolo può contare su quattro benefici fiscali:

- esenzione dal pagamento del bollo auto
  - esenzione dalle imposte di trascrizione
  - esenzione dalle imposte sui passaggi di proprietà
  - IVA agevolata, detrazione IRPEF
- A. Esenzione dal pagamento del bollo auto (fatta eccezione per i caravan): è concessa su un solo veicolo per volta, presentando richiesta specifica agli uffici periferici del Ministero delle Finanze, e allegando la documentazione prevista. Non è necessario presentare ogni anno una nuova richiesta.
- B. Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà: spetta sia per l'acquisto di un veicolo nuovo, sia di un veicolo usato.
- C. IVA agevolata al 4% (una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico verificatesi prima della scadenza del quadriennio) per l'acquisto di veicoli (nuovi o usati) con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, purché rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico.
- D. Detrazione IRPEF (una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico verificatesi prima della scadenza del quadriennio), pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto, da suddividere, eventualmente, in quattro quote annuali di pari importo. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente dell'agevolazione. La detrazione IRPEF al 19% spetta anche (una volta ogni quattro anni) per le spese di riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione necessaria per la normale usura del mezzo; mentre non spetta per le spese sostenute per la tassa di possesso (bollo), il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Le tipologie di veicoli ammessi alla detrazione sono i medesimi previsti per l'agevolazione IVA, con in più (legge n. 388/2000) gli autocaravan (sempre nella misura del 19% e per un limite di spesa aggiornato periodicamente, ma con pagamento dell'IVA al 20% e del bollo auto), che potranno essere detratti oltre che dai disabili sensoriali anche dai disabili psichici, e dai disabili motori con obbligo di adattamento del mezzo.

---

Attenzione!

1) I veicoli destinati al trasporto di disabili motori devono avere almeno uno dei seguenti adattamenti:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
- portiera scorrevole.

2) Per i veicoli adattati alla guida su indicazione della Motorizzazione civile sono considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel cosiddetto foglio rosa.

Soggetti aventi diritto alle agevolazioni fiscali e tributarie: disabili motori, disabili psichici o mentali, disabili sensoriali (non vedenti e sordomuti): in rapporto al tipo di disabilità, variano le agevolazioni, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione necessaria.

A. *I disabili motori* (titolari di patenti speciali con ridotte o impedito capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida; che hanno richiesto la patente speciale e sono in possesso di certificato di idoneità alla guida; che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati e accompagnati da terzi), o i familiari che li hanno in carico fiscale, sono obbligati ad adattare il mezzo al trasporto se intendono accedere ai benefici fiscali se la disabilità motoria non comporta una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipende da una pluriamputazione, direttamente; non sono obbligati a farlo se, invece, la disabilità è conseguenza di una grave limitazione delle capacità di deambulare o di una pluriamputazione.

*Documentazione necessaria per il disabile motore che acquista o importa un veicolo, da consegnare a chi vende il veicolo o all'ufficio doganale*

*a. Per l'IVA agevolata al 4%*

- ⇒ Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa (non richiesti se si tratta di disabile «trasportato»).
- ⇒ Certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- ⇒ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata.
- ⇒ Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

L'IVA agevolata si applica anche sul lavoro per adattare i veicoli, anche usati, e sulle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli, presentando un'autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.

*b. Per la detrazione IRPEF al 19%*

- ⇒ Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al trasporto ove sia condizione per accedere all'agevolazione.
- ⇒ Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) oppure altra certificazione rilasciata da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta capacità motoria. Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta alla Commissione per l'accertamento dell'handicap (ex legge 104/1992) presso l'ASL di competenza (per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, vale quanto detto sull'IVA agevolata).

*c. Per l'esenzione dal bollo auto*

La Domanda va inoltrata al competente Ufficio delle Entrate, o, se non è stato ancora istituito, alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando:

- ⇒ Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente speciale) i dispositivi di guida applicati al veicolo; nel caso di grave limitazione della deambulazione o di pluriamputazione l'obbligo di adattamento non sussiste.
- ⇒ Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato al trasporto o è destinato al trasporto di una persona con grave limitazione della deambulazione o di pluriamputazione).
- ⇒ Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
- ⇒ Copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta «ridotte capacità motorie permanenti».

*Attenzione!*

Per le suddette agevolazioni, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, devono invece presentare il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica dell'ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave – ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992 – derivante da patologie – comprese le pluriamputazioni – che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

*B. Disabili intellettivi.*

Le persone con disabilità mentale e psichica hanno diritto ai benefici fiscali e tributari senza l'obbligo di adattamento del veicolo, a patto che siano invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (sono, perciò, esclusi i disabili intellettivi titolari di indennità di frequenza).

*Documentazione necessaria al disabile intellettivo che acquista o importa un veicolo, e da consegnare a chi vende il veicolo o all'ufficio doganale*

*a. Per l'IVA*

- ⇒ Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, da cui risulti la titolarità dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave (comma 3 dell'art. 3, legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica.

- 
- ⇒ Autocertificazione attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell'IVA agevolata.
  - ⇒ Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

*b. Per l'IRPEF*

- ⇒ Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, da cui risulti la titolarità dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave (comma 3, art. 3, legge n. 104/1992) derivante da disabilità psichica.
- ⇒ Fattura del veicolo.

*c. Per l'esenzione dal bollo auto*

La domanda va inoltrata al competente Ufficio delle Entrate, o, se non è stato ancora istituito, alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando:

- ⇒ Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, da cui risulti la titolarità dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave (comma 3, art. 3, legge n. 104/1992) derivante da disabilità psichica.
- ⇒ Autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare il titolare del mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico).

**A. Disabili sensoriali (non vedenti e i sordomuti).**

Hanno diritto alle agevolazioni legate all'acquisto e al possesso di veicoli anche se non adattati al trasporto, ma solo in caso di acquisto di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici, e non, invece, di motoveicoli.

*Documentazione necessaria al disabile sensoriale che acquista o importa un veicolo, da consegnare a chi vende il veicolo o all'ufficio doganale*

*a. Per l'IVA*

- ⇒ Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- ⇒ Autocertificazione attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata.
- ⇒ Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

*b. Per l'IRPEF*

- ⇒ Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- ⇒ Fattura del veicolo.

### *c. Per l'esenzione dal bollo auto*

La Domanda va inoltrata al competente Ufficio delle Entrate, o, se non è stato ancora istituito, alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando:

- ⇒ Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- ⇒ Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

#### **Nota 1**

L'IVA agevolata si applica (circolare n. 46/2001 del Ministero delle Finanze) anche alle prestazioni (e ai pezzi staccati effettivamente destinati all'adattamento, alla guida o al trasporto) effettuate su veicoli che superano i limiti di cilindrata previsti appunto per l'applicazione dell'IVA agevolata (2000 centimetri cubici, oppure con motore diesel sopra i 2800 centimetri cubici).

#### **Nota 2**

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, e possono riguardare:

- ⇒ le modifiche ai comandi di guida;
- ⇒ le modifiche alla carrozzeria;
- ⇒ la sistemazione interna del veicolo per consentire l'accesso a bordo del disabile.
- ⇒ In occasione di acquisto i concessionari cureranno direttamente l'inoltro della domanda in quanto sono al corrente della documentazione necessaria.

Per l'esenzione dal pagamento del bollo di circolazione occorre provvedere direttamente (il Ministero delle Finanze ha predisposto moduli appositi rintracciabili anche su Internet).

Tra le agevolazioni va ricordato anche:

- ⇒ che l'ASL contribuisce alla spesa per l'acquisto di protesi motorie extra tariffario, nella misura del 20%, per i titolari di patente speciale con incapacità permanenti (legge 104/92);
- ⇒ un'ulteriore detrazione della somma forfettaria di un milione dall'imposta lorda per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti.

### 9.2.1. *Tabella delle agevolazioni legate alle tipologie di mezzi privati ad uso dei disabili motori e sensoriali*

<b>Tipologia di mezzo</b>	<b>Agevolazioni</b>	<b>Soggetti ammessi</b>
Motocarrozze a tre ruote	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi e motori
Motoveicoli per trasporto promiscuo	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi e motori
Motoveicoli per trasporti specifici	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi e motori
Autovetture	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi, motori e sensoriali
Autoveicoli per trasporto promiscuo	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi, motori e sensoriali
Autoveicoli per trasporti specifici	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi, motori e sensoriali
Autocaravan	Detrazione IRPEF	Disabili intellettivi e motori

### 9.3. **Esenzione TOSAP**

Le occupazioni di suolo o spazio pubblico effettuate, anche abusivamente, su strade, piazze o su beni appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune, Provincia, Regione, Stato, con giurisdizione del Comune, sono soggette al pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).

Dietro richiesta circostanziata dell'interessato, il Comune rilascia un'autorizzazione, o concessione, con validità temporanea o permanente. L'importo della TOSAP è determinato in base a misure metriche tariffarie e alla classificazione di categoria di importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici previste in apposito Regolamento comunale, periodicamente aggiornato e approvato dal Consiglio comunale.

I soggetti portatori di handicap hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione delle aree pubbliche comunali e/o provinciali (passi carrabili, scivoli, porte di accesso ecc.), utili ad agevolare il transito dei veicoli per la guida e la mobilità del disabile o, comunque, utilizzati dal disabile (circolare del Ministero delle Finanze n. 13/94, in applicazione del d.lgs. n. 507/93, art. 49, e del d.lgs. n. 566/93).

### 9.4. **Quota di riserva di alloggi per disabili**

I disabili gravi, o con ridotte o impedito capacità motorie, o i loro nuclei familiari, hanno diritto a finanziamenti per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata, con tipologia idonea o adattata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati (legge 104/92, art. 31).

I suddetti contributi sono concessi in conto capitale, dal Comitato esecutivo del CER, su indicazione della Regione, direttamente:

- ⇒ ai Comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi, sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruente di contributo pubblico;

⇒ agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a disabili gravi o con ridotte o impedito capacità motorie, o ai loro nuclei familiari.

### **9.5. Agevolazioni telefoniche per le persone con disabilità**

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007 è stata pubblicata una Deliberazione (3 ottobre 2007, n. 514/CONS) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che introduce - su indicazione di Direttive Comunitarie - nuove agevolazioni per le persone con disabilità.

L'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** è un ente indipendente ed autonomo istituito per legge, che ha il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumatori e i cittadini. Alle sue indicazioni si devono adeguare tutti i fornitori di servizi telefonici di rete fissa e mobile oltre che di servizi internet.

La Deliberazione 514/CONS prevede nuove agevolazioni per i ciechi totali e per le persone sorde (con certificazione di sordomutismo).

Altre agevolazioni per le altre tipologie di disabilità erano già previste, le riassumiamo alla fine di questo documento.

#### **9.5.1. Agevolazioni telefoniche per i sordi**

Alle persone sorde viene riconosciuta l'**esenzione** dal pagamento del **canone mensile sulla telefonia fissa**. Non sono invece previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico.

Sono considerate persone sorde quelle in possesso del **certificato di sordomutismo** (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione (non quindi a ipoacusici o persone con sordità acquisita dopo la nascita o dopo la fase prelinguale).

L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con il sordo.

La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto "stato famiglia" (autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione Asl). Nel caso la persona sorda non faccia più parte del nucleo, l'abbonato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'operatore telefonico.

Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto dalla precedente Deliberazione 1 giugno 2000, n. 314/00/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che condizionava l'**esenzione totale** dal pagamento del canone, al possesso del **DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi)**, requisito non più richiesto.

Altra facilitazione: gli operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni specificamente previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30 novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che comprenda almeno **50 SMS** (brevi messaggi di testo) al giorno nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni. L'agevolazione spetta su un solo abbonamento di telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione.

La Deliberazione non fa riferimento alcuno alle carte ricaricabili.



### **9.5.2. Agevolazioni telefoniche per i ciechi**

Per i ciechi le nuove agevolazioni previste riguardano l'**accesso ad internet** da **postazione fissa** (cioè non sono ammesse agevolazioni sull'uso di servizi internet dal cellulare).

Gli operatori telefonici devono riconoscere gratuitamente **90 ore mensili di navigazione** in internet. Si tratta di un monte ore significativo per chi non abbia sottoscritto, o sottoscriva, contratti (es. cosiddetti "Flat ADSL") che non prevedano limiti orari.

Si consiglia di comparare le offerte (con limite orario e senza limite orario, tenendo in considerazione anche l'eventuale tetto massimo di MegaBytes scaricabili) prima di sottoscrivere o modificare l'abbonamento e il relativo piano tariffario.

Le agevolazioni spettano ai **ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento** e non ai ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. Sono estese, come per i sordi, all'abbonato che conviva con la persona disabile. Per accedere alle nuove facilitazioni è necessario presentare la certificazione sanitaria (Verbale della Commissione dell'Azienda Usl) e, nel caso siano richieste da un convivente, lo "stato-famiglia" (autocertificabile).

Anche in questo caso è previsto l'obbligo per l'abbonato convivente di comunicare tempestivamente il caso che il cieco abbia cessato di far parte del nucleo.

Tutti i trattamenti di favore previsti dalla Deliberazione possono essere sottoscritti in occasione di un nuovo abbonamento oppure possono essere attivati modificando il "profilo tariffario" di un abbonamento già in essere.

### **9.5.3. Le agevolazioni telefoniche per disabili e utenti "con esigenze sociali speciali"**

Nel giugno del 2000 (1 giugno 2000, n. 314/00/CONS) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una **riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento**. Non viene invece riconosciuta alcuna agevolazione sul consumo di scatti telefonici. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.

Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in difficoltà economica, **non deve** cioè superare un livello di reddito di 6713,93 euro l'anno, determinato in base all'**ISEE** (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), cioè del famoso redditometro di cui tanto si parla. In estrema sintesi ricordiamo che l'ISEE viene calcolato sommando redditi e patrimoni del nucleo e suddividendoli per indicatori che aumentano con il numero dei componenti la famiglia, cioè quanto più è numeroso il nucleo familiare tanto più basso è l'ISEE.

Alcuni correttivi ulteriori sono previsti per quei nuclei in cui sia presente un anziano, un disabile o minori.

Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Una volta in possesso di quel documento, che andrà ripresentato ogni anno, si potrà richiedere all'operatore di telefonia fissa la riduzione del 50% del canone di abbonamento.

Un'ultima agevolazione, più datata nel tempo, riguarda la **telefonia mobile**.

Riconoscendo che il telefono cellulare può costituire un utile strumento di comunicazione e di soccorso per le persone con disabilità, il Legislatore ha previsto una specifica **esenzione** dal pagamento della relativa **tassa di concessione governativa** dovuta mensilmente per chi è abbonato.

Il riferimento legislativo è il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo VI, articolo della tariffa 3661 - 21) che prevede che la tassa non sia dovuta "per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti.

L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento".

Talvolta non viene ritenuta sufficiente la certificazione di invalidità già in possesso della persona disabile che quindi si deve rivolgere alla propria Azienda Usl per ottenere una ulteriore specifica attestazione.

### **9.6. Agevolazioni fiscali per spese mediche, per acquisto ausili e per assistenza**

- ⇒ deducibilità totale delle spese mediche e della spesa di assistenza specifica rese esclusivamente alle persone con handicap grave e permanente (le spese per assistenza specifica riguardano: l'assistenza infermieristica e riabilitativa; il personale in possesso della qualifica professionale di addetto; l'assistenza di base; l'operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; il personale con la qualifica di educatore professionale; il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale);
- ⇒ deducibilità totale delle spese mediche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di disabile in un istituto di assistenza e ricovero (la deducibilità spetta solo per le spese mediche in caso di retta pagata all'istituto);
- ⇒ detrazione del 19%, per l'importo che eccede la franchigia, delle spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento (ad esempio: trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella) e per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio fax, modem, computer) rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei disabili riconosciuti ex articolo 4 della legge n. 104/92, nonché degli invalidi civili, del lavoro, per servizio e di guerra;
- ⇒ deducibilità totale delle spese mediche e di ricovero sostenute da persona anziana disabile in istituti di assistenza e ricovero (la deducibilità spetta solo per le spese mediche in caso di retta pagata all'istituto);
- ⇒ detrazione del 19%, per l'importo che eccede la franchigia, per le spese di acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili) e per il ticket pagato;
- ⇒ - detrazione del 19%, per l'importo che eccede la franchigia, per le spese di: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche;

- ⇒ prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche. È detraibile anche l'importo del ticket pagato.
- ⇒ deducibilità dal proprio reddito complessivo fino a un tetto massimo prefissato (circa 155.000 euro), degli oneri previdenziali e assistenziali per l'assunzione diretta di personale addetto «ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare»;
- ⇒ maggiore detrazione, solo per le spese che riguardano la loro patologia, per le persone già esenti da ticket per patologia (es. visite specialistiche presso centri non convenzionati, farmaci non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, visite all'estero ecc.). Se la persona ha un proprio reddito, può detrarre la spesa sostenuta, ma se ha un reddito molto basso, riesce a detrarre solo una parte della spesa sostenuta: in tal caso, la parte restante può essere detratta dai familiari conviventi, anche se il disabile non è fiscalmente a carico, fino al limite prefissato (circa 6200 euro);
- ⇒ detrazione del 19% (dall'imposta lorda) della spesa di assistenza specifica di contribuente senza handicap grave e permanente, con franchigia di periodicamente prefissata.

**Nota**

Ricordiamo che le esenzioni dai ticket sono previste per età, basso reddito, invalidità e per alcune patologie definite con decreto del Ministero della Sanità.

**Nota bene!**

Le agevolazioni fiscali sull'auto sono state trattate nel capitolo che segue (il settimo).

## **9.7. Sgravi fiscali per l'acquisto di sussidi tecnici e tecnico-informatici**

### **9.7.1. Definizioni**

I «sussidi tecnici e informatici hanno lo scopo di facilitare l'autosufficienza e l'integrazione (legge n. 30/97, in G.U. n. 50/97) dei soggetti riconosciuti portatori di handicap (legge n. 104/92, art. 3).

Sono sussidi tecnici e informatici «le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio» (decreto del Ministero delle Finanze del 14/03/98, art. 2, in G.U. n. 77/98).

- ⇒ Sono sussidi tecnici: giornali, notiziari quotidiani, libri e periodici (esclusi quelli pornografici), le prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, e le prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.
- ⇒ Sono sussidi informatici (legge n. 30/97, in G.U. n. 50/97): i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.

### **9.7.2. Agevolazioni fiscali**

La legge n. 30/97 prevede l'equiparazione fiscale e tributaria per tutti i sussidi tecnici e informatici:

- ⇒ detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto nella relativa dichiarazione reddituale;

---

⇒ IVA ridotta al 4%.

Per l'accesso ai benefici, i portatori di handicap devono produrre:

- ⇒ copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente, rilasciato dalla Commissione Medica dell'ASL;
- ⇒ la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione.

*Nota*

La documentazione su citata può essere omessa sottoscrivendo autocertificazione. Il Ministero delle Finanze ha predisposto appositi moduli. Per quanto concerne la prescrizione medica, ovviamente, l'autocertificazione è valida solo se in occasioni precedenti lo specialista dell'ASL avesse già prescritto il sussidio per cui si chiede l'agevolazione. Per i soggetti non vedenti o ipovedenti, le agevolazioni all'acquisto dei sussidi tecnici-informatici sono applicabili anche se non acquistati direttamente da loro, purché siano a loro destinati.